



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 64 del 07/03/2023 – 07/04/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 - Programma promozionale di durata quinquennale articolato per annualità – Copertura oneri finanziari - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). Le disposizioni impugnate, volendo promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale siciliano, attinente agli avvenimenti legali all'eruzione dell'Etna del 1669, prevedono l'adozione di iniziative e lo svolgimento di attività intrinsecamente idonee a produrre un aggravio del bilancio regionale, senza l'indicazione degli oneri che ne conseguono e delle risorse necessarie a farvi fronte. Ciò concorre a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura che non riguarda solo le spese obbligatorie, ma anche gli oneri solo "ipotetici". L'art. 81 della Costituzione infatti impone che "ogni qualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte" (Cfr. sentenze n. 155/2022, 163/2020 e 307/2013). Inoltre, la copertura di nuove spese dev'essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria od irrazionale ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare (Cfr. sentenze 131/2012 e 183/2016).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8, e art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 Parametri costituzionali Art.81, terzo comma, della Costituzione.



Massima 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Siciliana – Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 - Individuazione dei luoghi della memoria e obiettivi programmatici della ricorrenza istituita– Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Occorre ricordare, infatti che per effetto della declaratoria di illegittimità degli articoli 4 e 4-bis della medesima legge, gli articoli censurati non autorizzano, né potrebbero autorizzare, alcuna spesa aggiuntiva. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 8/22 appaiono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio territoriale, culturale, storico ed identitario e, pertanto non necessariamente collegato all'utilizzo di risorse regionali, neppure in via ipotetica. L'art. 2, indica le modalità con le quali le suindicate finalità debbano essere perseguite (organizzazioni di attività didattiche, percorsi di studio, promozione dl turismo ecc.) che non si traducono in previsioni di spesa ma, piuttosto, in una normazione di indirizzo per la stessa Regione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8. Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009; Art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:

Firmato:

Avv. Bologna

